OGGETTO: Integrazione oraria ai LSU assegnati ad ASE SpA. Impegno di spesa.

IL SEGRETARIO GENERALE n.g. di Dirigente a.i. del Servizio "Gestione risorse umane"

Premesso che con deliberazione n. 21 del 13/2/2019 la Giunta comunale:

- ha autorizzato i lavoratori socialmente utili, individuati nel provvedimento, ad integrare nel periodo dal 14.02.2019 al 30.06.2019 di 16 ore settimanali l'orario normativamente previsto per i lavori socialmente utili nelle attività previste dal protocollo sottoscritto con la partecipata ASE SpA in data 06.08.2015, successivamente modificato con propria deliberazione n. 1 del 05.01.2017, per la realizzazione dei progetti "Manutenzione delle strade, fogne e logistica, litorali e verde pubblico" e "Azioni di difesa dal dissesto idrogeologico";
- è stata disposta una variazione del Piano Esecutivo di Gestione con decremento di €. 124.136,00 dal Cap. S. 2750 e incremento di pari importo al Cap. S. 2797 e decremento di €. 124.136,00 dal Capitolo di E. 775 e incremento di pari importo al Cap. E. 818;

Richiamato l'art. 8 comma 2, del D. Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468 in base al quale "I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti previdenziali di cui all'art. 4, comma 1, lett. c) e d), sono impegnati per l'orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso ed il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore dell'intervento e comunque per non meno di 20 ore settimanali e per non più di 8 ore giornaliere. Nel caso di impegno per un orario superiore, entro il limite del normale orario contrattuale, ai lavoratori compete un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali";

Ritenuto di dover correttamente corrispondere ai lavoratori interessati un'integrazione oraria parametrata al costo orario previsto per la cat. A del CCNL del comparto Funzioni locali sottoscritto il 21/05/2018 di € 9,15, al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, in quanto l'attività svolta dai suddetti lavoratori corrisponde al profilo professionale di "operatore ecologico" da inquadrarsi nella suddetta categoria, secondo la declaratoria di cui all'allegato A al CCNL 31.3.1999 del personale del comparto Regioni ed AA.LL.;

DETERMINA

per tutto quanto espresso in narrativa che di seguito s'intende riportato,

- di impegnare la spesa presunta di € 124.136,00 sul cap. 2797 "maggiori spese integrazione servizi" del PEG provvisorio del corrente esercizio finanziario, di cui € 114.411,06 per integrazione oraria ed € 9.724,94 per IRAP;
- 2. di dare atto che:
 - il costo orario dell'attività lavorativa integrativa spettante ai lavoratori deve essere parametrata ad € 9,15, corrispondente alla categoria A1 del CCNL funzioni locali sottoscritto il 21/05/2018, al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali;
 - con successivo atto si procederà alla liquidazione delle somme spettanti ai lavoratori socialmente utili in relazione alle ore integrative effettivamente svolte da ciascun lavoratore ed attestate da ASE SpA;
 - le somme in questione saranno decurtate mensilmente da quelle spettanti ad ASE S.p.A. per il servizio di raccolta rifiuti svolto:
 - il suddetto impegno di spesa rientra nelle deroghe previste all'art. 163, comma 5 del T.U.E.L.;
- 3. di dare atto che il presente provvedimento non è ricompreso tra quelli di cui all'art. 23 e successivi del D. Lgs. n. 33/2013.

IL SEGRETARIO GENERALE

n.q. di Dirigente del Servizio "gestione risorse umane"

dott.ssa Giuliana Maria GALANTINO